Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 102° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 21 marzo 1961 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 846-164 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli ann. arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

(330)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1885.

Approvazione della variante ai piani particolareggiati numeri 82, 83 e 141, di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la ferrovia, via Cristoforo Colombo, via delle Sette Chiese e nuove vie di piano regolatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, numero 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 29 febbraio 1960, con la quale il Sindaco di Roma, in base alla deliberazione consiliare n. 379 del 24 febbraio 1959, approvata dal Ministro per l'interno con nota n. 16171 dell'8 maggio 1959, ha chiesto l'approvazione della variante ai piani particolareggiati di esecuzione numeri 82, 83 e 141 della zona compresa fra la ferrovia, via Cristoforo Colombo, via delle Sette Chiese e nuove vie di piano regolatore approvati con regi decreti 12 ottobre 1939, 28 luglio 1939 e con decreti presidenziali 27 dicembre 1953, e piano particolareggiato di esecuzione della zona stralciata dal piano particolareggiato 141-*bis* approvato con decreto presidenziale del 30 dicembre 1956;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Pelati Fausto (1) e Cooperativa « Flamca » (2) alle quali il Comune ha controdedotto;

Considerato che con il decreto presidenziale 30 dicembre 1956, con il quale venne approvato il piano particolareggiato 141 *bis* fu consentito, in accoglimento di alcune opposizioni, lo spostamento della nuova strada di piano regolatore fra via Odescalchi e la circonvallazione Ostiense;

Che, in conseguenza di quanto sopra, con il citato decreto presidenziale venne stralciata dall'approvazione la zona investita dal detto spostamento e ciò perchè il Comune potesse studiare la nuova soluzione e riproporla nelle forme di legge;

Considerato che il progetto di variante, ora presentato, prevede una nuova soluzione nell'ambito della zona a suo tempo stralciata comprendente lo spostamento del suddetto tracciato stradale;

Che detto progetto prevede inoltre:

a) la riduzione da m. 20 a m. 16 della sezione stradale di una nuova via di piano regolatore normale alla via Cristoforo Colombo, per rispettare l'allineamento su cui è sorto il fabbricato della Cooperativa Montecitorio; *b*) qualche lieve ritocco degli allineamenti stradali in corrispondenza di una piazzetta a nord per riportare gli allineamenti stessi all'effettivo stato di fatto; *c*) l'ampliamento della zona destinata a chiesa parrocchiale, essendo risultata insufficiente quella precedentemente prevista, con conseguente modifica della rete stradale adiacente; *d*) il cambiamento di destinazione a zona alternativamente a campi da giuoco e campi sportivi della larga fascia di parco pubblico compresa tra la via Ardeatina e vicolo dei Ruderi, e nuova via di piano regolatore;

Considerato che la variante di che trattasi con la quale il comune di Roma ha inteso dare un più compiuto assetto alla zona compresa fra la ferrovia, via Cristoforo Colombo, via delle Sette Chiese e nuove vie di piano regolatore, appare ammissibile;

Considerato che per quanto riguarda le opposizioni 1 e 2, che le stesse non danno luogo a provvedere in quanto le proprietà dei ricorrenti, ricadono fuori del perimetro della variante;

Considerato che per l'attuazione della variante di che trattasi si ritiene congruo il termine di anni cinque, a decorrere dalla data del presente decreto;

Visto il voto n. 721 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nell'adunanza del 17 marzo 1960;

Visto il decreto interministeriale dell'11 agosto 1960, con il quale è stato approvato il piano finanziario riguardante la variante suddetta;

Vista la legge 26 giugno 1865, n. 2359;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Con non luogo a provvedere in merito alle opposizioni Pelati Fausto (1) e Cooperativa « Flamca » (2).

E' approvata la variante ai piani particolareggiati di esecuzione numeri 82, 83 e 141 della zona compresa fra la ferrovia, via Cristoforo Colombo, via delle Sette Chiese e nuove vie di piano regolatore.

Il progetto di che trattasi sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1:1000, in un elenco delle proprietà interessate, in una relazione tecnica.

Per l'attuazione della variante è fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto della cui esecuzione è incaricato il Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1886.

Assoggettamento dei territori dei comuni di Rocca Priora e Rocca di Papa alla tutela della pubblica Amministrazione nei riguardi della ricerca, estrazione e utilizzazione di tutte le acque sotterranee, ai sensi dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori dei comuni di Rocca di Papa e Rocca Priora (provincia di Roma);

Visto il voto 15 aprile 1960, n. 724, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei comuni di Rocca Priora e Rocca di Papa (provincia di Roma).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 50. — VILLA

LEGGE 9 marzo 1961, n. 111.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, recante ritocchi al regime fiscale della benzina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, recante ritocchi al regime fiscale della benzina, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è ridotta da lire 3900 a lire 3600 per quintale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — PELLA — TAVIANI — ANDREOTTI — COLOMBO — MARTINELLI — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 112.

Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza in giudizio del Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia ed il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa del Comitato nazionale per le celebrazioni del primo Centenario dell'Unità d'Italia nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 113.

Modificazione dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il decreto ministeriale in data 25 agosto 1958, con il quale il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238 sopracitata;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1958, n. 1109, modificato con proprio decreto in data 6 novembre 1960, n. 1603, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è modificato come in appresso:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 750.000.000 (settecentocinquantamilioni) assegnata dal Monte dei Paschi di Siena ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1961

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 1960.

Nomina per il triennio 1960-1962 del Collegio di tecnici previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visti gli articoli 17 e 28 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto 7 novembre 1957, relativo alla costituzione del Collegio di tecnici previsto nel sopra indicato art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per il triennio 1957-1959;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del citato Collegio per il triennio 1960-1962;

Viste le designazioni delle competenti associazioni sindacali, comunicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 17206 del 24 novembre 1960;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1960, relativo alla nomina del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1960-1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio di tecnici, previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'accertamento della necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più dei coautori dell'opera stessa, è così costituito per il triennio 1960-1962:

Presidente:

dott. Giuseppe Padellaro, capo dell'ufficio della Proprietà letteraria artistica e scientifica e membro del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Membri effettivi:

avv. prof. Massimo Ferrara-Santamaria e dottor Goffredo Lombardo, per i produttori cinematografici;

Anton Giulio Maiano e dott. Aldo De Benedetti, per gli autori cinematografici.

Membri supplenti:

dott. Achille Valignani, per i produttori cinematografici;

maestro Dante Alderighi, per gli autori cinematografici.

Art. 2.

Le funzioni di segretario del Collegio saranno disimpegnate dal dott. Gino Galtieri, direttore di divisione presso l'ufficio della Proprietà letteraria artistica e scientifica.

Art. 3.

Ai componenti e al segretario del Collegio tecnico sarà corrisposto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, un gettone di presenza di L. 1000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute del Collegio.

La spesa relativa graverà sul cap. 144 del bilancio del Ministero del tesoro (Servizi informazioni e proprietà letteraria) per l'esercizio 1960-1961 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1960

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
GIRAUDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1961
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 271

(1741)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1961.

Modifica alla tabella « Esport » di cui al decreto ministeriale 28 giugno 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana del 28 luglio 1960, n. 184.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 1956, n. 138, recante norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 giugno 1958, n. 144, concernente le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 dicembre 1958, n. 313, recante modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, che approva la nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, secondo la nomenclatura di cui alla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e relative disposizioni preliminari;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1960, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 28 luglio 1960, n. 184, concernente la nuova tabella « Esport »;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 16 agosto 1960, n. 199, concernente le denuncie e benestare all'importazione ed all'esportazione;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella « Esport » annessa al predetto decreto ministeriale 28 giugno 1960, per quanto concerne la dizione di alcune voci in essa contenute;

Decreta:

Art. 1.

Le voci doganali ex 39.01 I, ex 39.02, ex 85.15 IV, ex 90.07 II, ex 90.14 XII, comprese nella tabella « Esport » annessa al decreto ministeriale 28 giugno 1960 vengono annullate e sostituite dalle seguenti:

ex 39.01 I) Fogli e nastri di resine sintetiche, per condensatori elettrici, dello spessore di millimetri 0,038 o meno.

ex 39.02: Fogli e nastri di resine sintetiche, per condensatori elettrici, dello spessore di millimetri 0,038 o meno.

ex 85.15 IV) Radar navali e terrestri, apparecchiature radiogoniometriche, loro parti e pezzi staccati, aventi le seguenti caratteristiche:

1) apparecchiature radar (eccetto quelle di tipo normale costruite per funzionamento ad impulso, a frequenze fra 1300 Mc/s e 1660 Mc/s, 2700 Mc/s e 3900 Mc/s e tra 8500 Mc/s e 10.000 Mc/s, aventi, nel caso di radar navali, una potenza d'uscita di picco al sistema di antenna non maggiore di 75 kW o, nel caso di radar terrestri, una potenza d'uscita di picco al sistema di antenna non superiore a 50 kW ed una portata non superiore a 50 miglia marine);

2) apparecchiature radar munite di dispositivi per la soppressione degli echi permanenti;

3) apparecchiature radar munite di sistemi di antenne diverse da quelle a polarizzazione lineare;

4) apparecchiature radar utilizzanti tecniche diverse da quelle convenzionali di modulazioni di impulsi e di utilizzazione di segnali;

5) apparecchiature di radiogoniometria al suolo funzionanti a frequenze superiori a 5 Mc/s.

ex 90.07 II) Apparecchi fotografici per la ripresa aerea, compresi gli apparecchi aerofotogrammetrici; relativi accessori e loro parti caratteristiche;

ex 90.14 XII) Apparecchi per la elaborazione e l'utilizzazione dei rilievi fotogrammetrici; loro parti caratteristiche.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 marzo 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(1723)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1961.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova, approvato con decreto ministeriale del 15 luglio 1949, modificato con decreti ministeriali del 31 gennaio 1955, 8 agosto 1956 e 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 4 maggio 1956, con il quale il comm. Pietro Gotelli ed il comm. prof. dottor Armando Colombo vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Genova;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, scadono di carica con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Francesco Aghina e avv. Giancarlo Pellegrini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, con decorrenza dal 1° aprile 1961 e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1742)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1961, registro n. 7 Interno, foglio n. 268, l'Amministrazione comunale di Umbertide (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1783)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1961, numero 45286/14568, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Montedoro Grazia, nata a San Severo il 27 dicembre 1887, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 5630 riportata in catasto alla particella n. 44 del foglio di mappa n. 18 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 172.

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1961, numero 45283/14565, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fanelli Vincenzo, nato a San Severo il 1° giugno 1902, Fanelli Biagio, nato a San Severo il 24 giugno 1936 e Fanelli Renato, nato a San Severo il 30 agosto 1938, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estese complessivamente mq. 4.570 riportate in catasto nella maggiore superficie della particella n. 46 del foglio di mappa n. 16, alla particella n. 249 del foglio di mappa n. 27 del comune di San Severo, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 258 e 256.

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1961, numero 45285/14567, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Villani Matteo, nato a San Severo il 24 aprile 1911, della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 390, riportata in catasto alla particella n. 166 del foglio di mappa n. 45 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con il n. 432.

(1607)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Federico Marsala, nato a Conza della Campania (Avellino) il 30 agosto 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna l'11 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1701)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 20 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,68	622,90	623 —	622,99	623,10	622,87	622,88	622,70	622,80	622,90
$ Can.	630,20	630,40	630 —	630,25	630,10	630,37	630,40	630,20	630,25	630,50
Fr. Sv.	144,14	143,95	144,18	144,095	144,10	144,14	143,375	144,10	144,15	144,10
Kr D.	90,18	90,25	90,23	90,22	90,20	90,20	90,20	90,15	90,20	90,20
Kr. N.	87,11	87,15	87,13	87,12	87,25	87,12	87,13	87,10	87,12	87,12
Kr. Sv.	120,55	120,60	120,62	120,65	120,45	120,59	120,595	120,55	120,61	120,60
Fol.	173,30	173,20	173,23	173,22	173,40	173,32	173,18	173,30	173,34	173,30
Fr. B.	12,50	12,505	12,4975	12,50375	12,495	12,50	12,49875	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	127,10	127,15	127,16	127,155	127,05	127,14	127,13	127,15	127,17	127,15
Lst.	1742,86	1743,30	1743,30	1743,75	1743,25	1743,25	1744,01	1742,90	1743 —	1743,30
Dm. occ.	156,88	156,90	156,96	156,93	156,95	156,93	156,91	156,90	156,96	156,90
Scell Austr	23,91	23,91	23,91	23,92	23,85	23,91	23,91	23,90	23,92	23,915
Escudo Port	21,76	21,85	21,83	21,85	21,85	21,86	21,84	21,80	21,85	21,85

Media dei titoli del 20 marzo 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	81,35
Id. 3,50 % 1902	79,50
Id. 5 % 1935	108,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,925
Id. 5 % 1936	102,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,935
1 Dollaro canadese	630,325
1 Franco svizzero	144,052
1 Corona danese	90,21
1 Corona norvegese	87,125
1 Corona svedese	120,622
1 Fiorino olandese	173,20
1 Franco belga	12,501
1 Franco nuovo (N.F.)	127,142
1 Lira sterlina	1743,562
1 Marco germanico	156,92
1 Scellino austriaco	23,915
1 Escudo Port.	21,845

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Sermonetana », con sede in Sermoneta (Latina).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 febbraio 1961 i poteri conferiti all'avv. Dante Monda commissario governativo della Società cooperativa agricola « Sermonetana », con sede in Sermoneta (Latina), sono stati prorogati dal 5 marzo al 5 settembre 1961.

(1675)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Latteria sociale euganea », con sede in Abano Terme (Padova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° marzo 1961, i poteri conferiti al dott. Leone Bisello, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale euganea », con sede in Abano Terme (Padova), sono prorogati dal 28 febbraio al 30 aprile 1961.

(1676)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civico di Lanciano ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 25 febbraio 1961, n. 300.7.III.23.2.1758, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civico « Renzetti » di Lanciano, viene autorizzata ad istituire in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(1673)

Autorizzazione all'Ospedale civile di Mirano (Venezia) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 13 gennaio 1961, n. 300.7.III.88.6.1808, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Mirano (Venezia), viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale stesso.

(1674)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli a trecento posti di direttore didattico

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439;

Veduto il regio decreto 7 febbraio 1935, n. 131;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 4 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1959, registro n. 98, foglio n. 97, con il quale era bandito un concorso per esami e titoli a trecento posti di direttore didattico in prova;

Veduto il decreto ministeriale 24 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1959, registro n. 125, foglio n. 246, con il quale fu prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso fino al 9 dicembre 1959;

Veduto il decreto ministeriale 22 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1960, registro n. 61, foglio n. 375, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione sino al 10 novembre 1960 per i candidati residenti nel territorio nazionale e sino al 10 dicembre 1960 per quelli residenti all'estero e nel contempo sono stati ammessi a partecipare al concorso anche gli insegnanti elementari in possesso della laurea in filosofia o in lettere rilasciate dalla Facoltà di lettere e filosofia, purchè avessero da almeno tre anni la qualifica di ordinario;

Ritenuta l'opportunità di nominare la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1959, di cui alle premesse, è composta dalle seguenti persone:

1) Sciacca prof. Michele Federico, ordinario di filosofia teoretica dell'Università degli studi di Genova, presidente;

2) Boeri dott. Ermanno, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione;

3) Cottone prof. Carmelo, ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare;

4) Schiavo prof. Camilla, ordinaria di storia e filosofia nel Liceo classico « V. Alfieri » di Torino;

5) Mancinelli prof. Mario, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « Q. Sella », Roma.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Domenico Fazio, consigliere di 1ª classe nel Ministero della pubblica istruzione.

La spesa relativa al pagamento dei compensi ai componenti della Commissione, stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, graverà sul cap. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61 nella misura di L. 7.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1961
Registro n. 14 Pubblica istruzione, foglio n. 396

(1764)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla graduatoria del concorso pubblico per esami a centotrentasette posti di ingegnere in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva) indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di gennaio 1961, n. 1 del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 13 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1960, registro n. 56, foglio n. 349, con il quale si approva la graduatoria generale di merito nonchè la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami a centotrentasette posti di ingegnere in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva) indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1959.

(1739)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Mantova al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1960, n. 1606, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta del capoluogo del comune di Curtatone vacante al 30 novembre 1959;

Attesa la necessità di provvedere alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni formulate dal Prefetto di Mantova;

Viste le proposte per quanto di rispettiva competenza, presentate dall'Ordine dei medici della Provincia e del comune di Curtatone, in ordine alla composizione della Commissione di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta nel comune di Curtatone, è così costituita:

Presidente:
Orlando dott. Antonio, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Politano dott. Angelo, ispettore generale medico;
Piccinelli prof. Giuseppe, primario del reparto di ostetricia degli Istituti ospedalieri di Mantova;
Maccabruni prof. Francesco, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Mariani Vanda, ostetrica condotta di Mantova.

Il dott. Felice Sorgi, consigliere di 3ª classe eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Mantova, addì 7 marzo 1961

Il medico provinciale: Politano

(1706)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.